



**CAPITOLATO D'APPALTO PER IL SERVIZIO IN OUTSOURCING DI DEPOSITO,
GESTIONE E CONSERVAZIONE DI MATERIALE LIBRARIO E DOCUMENTALE
DELLA BIBLIOTECA COMUNALE LAUDENSE**

CIG: Z5E331E2F2

CODICE CPV: 92510000-9 – Servizi di Biblioteche e archivi

PREMESSA

In attesa della individuazione dei spazi interni alla struttura sia della Biblioteca comunale Laudense sia di alcuni ambienti che saranno destinati a deposito dei materiali cartacei, situati nella nuova sede dell'Archivio storico comunale, progetto in fase di realizzazione, si rende necessario il mantenimento presso deposito esterno dei materiali cartacei delle collezioni della Biblioteca comunale Laudense.

Per questi motivi, è richiesto il servizio di Servizio di outsourcing di deposito, gestione e conservazione del materiale librario della Biblioteca comunale Laudense del Comune di Lodi.

DEFINIZIONI	
Aggiudicatario:	L'operatore economico (prestatore di servizi o fornitore) che si aggiudica il contratto di appalto o concessione oggetto della presente procedura di gara
Stazione appaltante:	l'Amministrazione comunale di Lodi (LO)
Codice dei contratti pubblici:	D.lgs. 18/04/2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ss.mm.ii.
Codice dei beni culturali e del paesaggio	D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ss.mm.ii.
D.U.V.R.I.:	Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
DURC:	Documento unico di regolarità contributiva
RUP:	Il "Responsabile unico del procedimento" ai sensi della legge 241/1990
Referente incaricato della Commessa:	Il rappresentante dell'aggiudicatario che funge da interlocutore della Stazione appaltante e sovrintende alla corretta esecuzione del presente contratto

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di outsourcing di deposito, gestione e conservazione del materiale librario della Biblioteca comunale Laudense del Comune di Lodi.

Il servizio sarà affidato secondo le specifiche tecniche contenute nel presente capitolato e secondo l'offerta economica proposta dall'aggiudicatario in sede di gara, nello specifico:

- servizio di custodia e conservazione del materiale librario della Biblioteca comunale Laudense del Comune di Lodi;
- ritiro trasporto e posizionamento su ripiano dei contenitori contenenti i materiali librari;
- ricerca, recapito dei singoli volumi o periodici e successivo rientro in magazzino;
- riconsegna alla fine del contratto di tutti i materiali condizionati in scatole fino alla bocca di magazzino.



Il servizio deve intendersi eseguito con mezzi, strumenti e personale esterno all'Amministrazione, qualificato e idoneo alle specifiche indicate nel presente capitolato speciale di appalto, con risorse umane e strumentali dell'aggiudicatario

ARTICOLO 2 - SCOPO DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento in outsourcing del servizio di custodia e conservazione del materiale librario della Biblioteca comunale Laudense è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- consentire l'accesso del materiale librario per motivo di ricerche e studio, grazie alla disponibilità di elenchi di consistenza predisposti al momento del versamento in outsourcing, con le corrispondenze dei codici identificativi attribuiti al materiale librario, predisposto dall'outsourcer stesso al momento del posizionamento nei magazzini.

ARTICOLO 3 – DURATA DEL SERVIZIO

L'appalto avrà la durata di due anni e sei mesi (2021-2024), con decorrenza dal 1 Novembre 2021. L'Aggiudicatario è, in ogni caso, impegnata a garantire, anche dopo la scadenza del termine, su espressa richiesta del Comune e alle medesime condizioni tecniche ed economiche la continuità del servizio fino all'espletamento di nuova procedura di gara, per non oltre mesi sei.

Qualora, entro il termine sopra indicato la Stazione appaltante non abbia comunicato la propria intenzione di prorogare il contratto ai sensi del precedente comma 2 questo cesserà alla scadenza naturale, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere.

ARTICOLO 4 – IMPORTO DEL SERVIZIO

Premessa

Attualmente il Comune di Lodi ha in deposito in outsourcing i materiali relativi alle collezioni della Biblioteca comunale Laudense per un totale di 2637 m/l.

Determinazione Importo a base d'asta

Il prezzo dell'importo contrattuale per il servizio di deposito e i servizi accessori descritti, è determinato così come sotto riportato:

Deposito

- Euro 4,00 al metro lineare all'anno per 2637 metri lineari = Euro 10.548 (oltre IVA al 22% per € 12.868,56) e così per il complessivo importo di € 26.370,00, per due anni e sei mesi (**oltre IVA al 22% pari a € 32.171,40**);

Ricerche, consultazione per servizio di Recapito fisico presso la Biblioteca comunale Laudense e rientro presso la sede della stazione appaltante:

- Euro 5,80 per ricerca consistente in tre volumi oppure 3 fascicoli di periodici oppure per ogni singola scatola; stima 100 prese per due anni e sei mesi = Euro 580,00 (oltre IVA al 22% per € 707,60);

Riconsegna alla fine del contratto di tutti i materiali condizionati in scatole fino alla bocca di magazzino: per un importo forfettario complessivo, indipendentemente da quale sia la consistenza dei materiali librari, pari ad € 7.000,00 (oltre IVA al 22% pari a € 8.540,00);

Eventuale proroga tecnica per massimo mesi 6 (sei): € 5.274,00 (oltre IVA 22% per € 6.434,28). **L'importo complessivo del valore di gara, pertanto, è di € 39.224,00 (oltre IVA di legge).**

L'importo concretamente corrisposto sarà quello offerto in sede di aggiudicazione.

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari le ditte concorrenti, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge n. 136/2010, ai fini del pagamento delle fatture, dovranno:

- indicare nella documentazione che verrà presentata per la partecipazione all'appalto, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché il codice IBAN;



- inviare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.

Costi di avviamento del servizio

Gli eventuali costi che derivassero dall'aggiudicazione del presente servizio ad un aggiudicatario diverso dall'attuale outsourcer, consistenti nel trasporto dalla sede dell'outsourcer "uscente" e posizionamento a ripiano al nuovo aggiudicatario, saranno sostenuti dall'aggiudicatario senza nessuna spesa per il Comune di Lodi.

Il materiale verrà (in caso di nuovo outsourcer) reso a bocca di magazzino in contenitori, posti su bancali per facilitarne la movimentazione.

ARTICOLO 5 - REVISIONE PREZZI

I corrispettivi del presente appalto, come risultanti dall'offerta economica, si intendono fissi ed immutabili per tutta la durata contrattuale.

ARTICOLO 6 – DESCRIZIONE GENERALE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:

1. Gli ambienti dedicati alla conservazione del materiale dovranno garantire la perfetta conservazione del materiale, anche attraverso sistemi di controllo ambientali.

Si richiede il Facility Report degli ambienti col fine di acquisire i dati relativi alla conformità delle norme di sicurezza e delle condizioni termo-climatiche idonee alla conservazione dei beni culturali affidati. Detti requisiti dovranno essere posseduti al momento della presentazione dell'offerta nel rispetto della normativa vigente in materia di beni culturali (D.lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ss.mm.ii).

A fine gara, in fase di proposta di aggiudicazione e prima dell'aggiudicazione definitiva, l'operatore economico dovrà garantire un sopralluogo al deposito esterno affinché si possa riscontrare l'effettiva rispondenza dei requisiti di sicurezza dichiarati e contenuti nel Facility Report.

Gli ambienti devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere dotati di sistemi di videosorveglianza adeguata e sistemi di sicurezza antintrusione e antifurto per garantire il necessario livello di sicurezza sia generale sui locali/attrezzature, sia mirata sulle singole unità librerie;
 - essere dotati di sistemi di controllo degli accessi riservati unicamente al personale autorizzato;
 - essere in possesso di sistemi di rilevazione incendi, fumi e differenze di calore, collegati, tramite telesorveglianza, con il centro operativo dei Vigili del fuoco ovvero con società specificatamente incaricata di sistemi di spegnimento incendi a norma e non dannosi per il materiale librario depositato;
2. L'aggiudicatario dovrà:
- essere in possesso del relativo certificato di agibilità del deposito e del certificato di prevenzione incendi;
 - essere in possesso delle autorizzazioni amministrative atte a soddisfare i requisiti previsti dalla normativa sui beni librari;
 - essere in possesso delle seguenti certificazioni:
 - UNI EN ISO 27001:2017
 - UNI EN ISO 14001:2015
 - ISO 9001:2015.

L'aggiudicatario si deve inoltre avvalere di personale idoneo, correttamente e specificamente formato e numericamente adeguato per l'esecuzione di ogni servizio e di ogni fase del contratto.



L'aggiudicatario dovrà garantire che il materiale librario sia riposto in contenitori posizionati su scaffalature idonee (trattate con sistemi ignifughi e antiparassitari). I contenitori devono avere caratteristiche atte alla conservazione ordinata e alla preservazione dei materiali librari da polvere ed eventuali danneggiamenti, nonché rispettare misure e peso previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

Non deve essere effettuato nessun tipo di bancalizzazione tale per cui possa avvenire deterioramento fisico, chimico dei materiali librari.

L'aggiudicatario dovrà fornire al Comune gli elenchi, in formato digitale, con l'esatta corrispondenza tra gli elenchi/inventari della documentazione in deposito del Comune di Lodi e i codici attribuiti dall'outsorcer al momento del posizionamento a magazzino, corrispondenti al contenitore stoccato e al relativo contenuto. Gli strumenti di corredo (elenchi/inventari) dei materiali cartacei della Biblioteca sono agli atti dell'ufficio Biblioteca e verranno messi a disposizione dell'aggiudicatario.

Il servizio di recapito a scopo di consultazione dei materiali librari su richiesta della Biblioteca comunale, dovrà essere svolto entro n. 1 giorno lavorativo dalla richiesta, considerando come fascia oraria della consegna quella dell'orario degli ufficio Biblioteca.

L'email di riferimento per l'invio della richiesta saranno comunicate a cura del RUP/DEC. Il ritardo nell'esperimento del servizio, costituisce penali come disciplinato al successivo articolo 17.

Al termine del contratto, o alla cessazione del contratto per qualsiasi causa, il Comune o l'eventuale nuovo aggiudicatario del servizio di outsourcing per il Comune, si impegna a ritirare il materiale in deposito con tempistica che verrà concordata con l'aggiudicatario, in un tempo comunque non superiore ai 5 giorni lavorativi.

ARTICOLO 7 - CAUSA DI FORZA MAGGIORE SCIOPERI / EVENTI STRAORDINARI

Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore. Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a titolo indicativo a conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza. Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

Tuttavia, qualora la causa di forza maggiore duri più di 30 giorni continuativamente, ciascuna parte, con un formale preavviso di 15 giorni, avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

In caso di sciopero dei propri dipendenti, l'aggiudicatario sarà tenuta a darne comunicazione scritta al Responsabile del Servizio biblioteca in via preventiva e tempestiva; dovrà, comunque, assicurare gli adempimenti contrattuali.

Anche in occasione di eventi straordinari che possano interrompere o influire in modo sostanziale sul normale espletamento del servizio, l'aggiudicatario sarà tenuta ad informare tempestivamente il Responsabile del Servizio Biblioteca;

ARTICOLO 8 – DOMICILIO – RAPPRESENTANZA - COMUNICAZIONI – REFERENTE

L'aggiudicatario, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, deve nominare un Referente incaricato della Commessa, preposto a dirigere, coordinare e controllare l'attività del proprio personale e il servizio oggetto del presente capitolato speciale d'appalto, e il suo sostituto in caso di assenza del primo.



Il Comune di Lodi, e per esso il Direttore dell'esecuzione del contratto, si rivolgerà direttamente al Referente incaricato della Commessa per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio.

ARTICOLO 9 - GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI EX LEGE 196/2003

Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l'aggiudicatario dovrà necessariamente trattare dati personali per conto del Comune di Lodi.

Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167 e novellato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, l'aggiudicatario, all'atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile "esterno" del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è il Comune di Lodi e che il Designato del Trattamento che vi compete è il Dirigente della Direzione Organizzativa 2 – Servizi alla persona e al cittadino.

A seguito della designazione, l'aggiudicatario dovrà impegnarsi all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine il contraente, prima dell'avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli "Incaricati del Trattamento" che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell'appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi all'appaltante. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Dovrà, inoltre, sottoscrivere per accettazione l'apposito atto di designazione in qualità di Responsabile esterno per il trattamento dati in nome e per conto del Comune di Lodi relativamente ai dati trattati nell'esecuzione del rapporto contrattuale che gli verrà sottoposto.

ARTICOLO 10 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO.

L'aggiudicatario sarà considerata responsabile dei danni che, per suo fatto, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi, o per mancata previdenza, oppure, derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni, venissero arrecati alle persone, animali o alle cose, del Comune di Lodi e/o di terzi, durante il periodo contrattuale, intendendosi pertanto esonerato il Comune di Lodi da qualsiasi conseguenza, diretta o indiretta, da ciò derivante.

L'aggiudicatario è tenuta, per tutta la durata della prestazione, ad osservare nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e gli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori. Il mancato rispetto di tali disposizioni e di ogni obbligo contributivo e tributario, formalmente accertato, consente alla Stazione appaltante di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione il Comune di Lodi può applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto steso.



Resta a completo ed esclusivo carico dell'aggiudicatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione appaltante, mantenendo la stessa sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, l'aggiudicatario (se società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata) dovrà comunicare nel corso del contratto eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria. Qualora l'aggiudicatario sia un consorzio o un RTI, tali dati dovranno essere riferiti alle singole società consorziate o associate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio.

ARTICOLO 11 – VERIFICHE

L'aggiudicatario dovrà consentire al personale incaricato dal Comune di Lodi e ai funzionari incaricati dalla competente Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia, l'accesso alle strutture e ai locali dove sono conservati i contenitori dei materiali cartacei della Biblioteca comunale del Comune— senza alcun preavviso - durante il normale orario di lavoro degli uffici comunali, per effettuare verifiche sullo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato speciale d'appalto.

ARTICOLO 12 - PERSONALE

Il servizio dovrà essere svolto esclusivamente con l'impiego di personale dipendente regolarmente assunto, nelle diverse fattispecie contrattuali ammesse dalla normativa nel tempo vigente, accuratamente addestrato ed istruito al servizio. L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazione del personale contro gli infortuni, nonché delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, ecc.). L'aggiudicatario deve dichiarare di riservare al personale dipendente trattamenti non inferiori ai minimi contrattuali previsti dal C.C.N.L. applicabile alla categoria e di provvedere regolarmente al versamento di tutti gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali previsti dalla legge a favore del proprio personale dipendente. La mancata osservanza di quanto previsto dal presente articolo potrà comportare la risoluzione del contratto. L'aggiudicatario sarà tenuta a manlevare il Committente da ogni onere che questi dovesse sopportare in conseguenza della mancata osservanza, da parte dell'aggiudicatario stesso, degli obblighi derivanti dal presente articolo. L'aggiudicatario dovrà garantire al suo personale idonei dispositivi di protezione individuale al fine di garantire le condizioni di sicurezza per l'adempimento delle proprie mansioni (in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008).

L'aggiudicatario ed i subappaltatori devono:

- osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
- applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. L'aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e/o soci lavoratori.



Si rimanda a quanto previsto all'articolo "Fatturazione e pagamenti" in tema di intervento sostitutivo della Stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'aggiudicatario e dei subappaltatori.

Il personale dell'aggiudicatario:

- dovrà essere tecnicamente preparato, fisicamente idoneo alle mansioni da svolgere,
- essere a conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio stesso, con particolare riguardo alle disposizioni indicate nel presente Capitolato e ad agire, in ogni occasione, con la diligenza professionale del caso;
- svolgere il servizio nel rispetto delle modalità stabilite nel presente Capitolato;
- mantenere l'opportuna riservatezza circa l'organizzazione del servizio appaltato, di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 62/2013, sono estesi, ai sensi dell'art. 2 di tale D.P.R. e per quanto compatibili, al personale dell'aggiudicatario e subappaltatori.

L'aggiudicatario è considerato direttamente responsabile del comportamento dei propri dipendenti/collaboratori e delle inosservanze alle prescrizioni contenute nel presente articolo.

Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del Comune di Lodi ha attestato che il servizio oggetto dell'appalto non presenta interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del D.U.V.R.I., ferma restando l'applicazione di tutti gli obblighi, a carico dell'aggiudicatario derivanti dall'applicazione del predetto D.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, in merito all'obbligo di:

- elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi per la specifica attività prevista dal servizio oggetto di appalto (da presentare alla Stazione appaltante prima dell'effettiva assunzione del servizio);
- provvedere all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi, ove rilevati;
- effettuare la formazione ed informazione dei lavoratori/collaboratori, nonché degli eventuali sostituti, per l'attività specifica oggetto dell'appalto.

L'aggiudicatario è, inoltre, tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.lgs. 81/2008).

In caso di esecuzione del servizio all'interno dei luoghi di lavoro della Stazione appaltante, l'aggiudicatario si obbliga, ai sensi degli artt. 2,6 comma, 2 lettere a) e b), e comma 3, del D.lgs. 81/2008, a coordinarsi e cooperare con il datore di lavoro committente (o dirigente delegato).

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto in danno all'aggiudicatario.

ARTICOLO 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

È fatto divieto all'aggiudicatario di cedere, in tutto o in parte, il contratto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), del D.lgs. n. 50/2016. Le cessioni non autorizzate, o qualsiasi atto diretto a nasconderle, autorizzano la Stazione appaltante a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata.

Nel caso l'aggiudicatario dovesse, durante il periodo di vigenza del contratto, subire modifiche societarie, di qualsivoglia natura, dovrà darne tempestiva comunicazione a mezzo lettera A/R al Comune di Lodi, garantendo le medesime condizioni e clausole del contratto in essere; il Comune



comunicherà l'eventuale accettazione delle suddette modifiche societarie a mezzo posta elettronica certificata.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al sopra richiamato art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.

Il subappalto è ammesso secondo le modalità di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.

Si segnala, al riguardo, che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. V, con la sentenza emessa in data 26 settembre 2019, nella causa C-63/18, ha ritenuto non conforme al diritto europeo il sopra citato art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 un limite assoluto e generale al subappalto.

Tale sentenza ammette tuttavia la possibilità di delineare, in relazione alla singola gara, specifiche ipotesi di limitazione all'utilizzo del subappalto.

Tenuto conto quindi di tale indicazione, derivante da una fonte di diritto dell'Unione Europea, si segnala che, in ragione della peculiarità delle prestazioni oggetto del presente appalto, è da **considerare escluso** il subappalto per le seguenti prestazioni:

- **Servizio di deposito di tutti i materiali librari della Biblioteca Laudense**

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri a carico dell'impresa aggiudicataria, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'amministrazione appaltante.

ARTICOLO 14 - CESSIONE DEL CREDITO

L'aggiudicatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune di Lodi. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

ARTICOLO 15 – FALLIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'aggiudicatario comporta – ai sensi dell'art. 81 del R.D. n. 267/1942 e ss.mm.ii. – lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione alla Stazione appaltante nel termine di giorni sessanta dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie.

Si rimanda a quanto previsto dall'art. 110 del codice dei contratti ("Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione").

ART. 16 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'aggiudicatario deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, impegnandosi a tal fine a:

- utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
- comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
- prevedere, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi/forniture/lavori oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di



tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;

- risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, se si ha notizia dell'inadempimento rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto, informando contestualmente sia la Stazione appaltante sia la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;
- fornire alla Stazione appaltante, se questi lo richieda, copia dei contratti di subappalto di cui sopra, ai fini della verifica dell'applicazione della norma relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Con cadenza trimestrale posticipata, l'aggiudicatario provvederà all'emissione della fattura relativa al canone del servizio alla stessa affidato in forma elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 - commi da 209 a 214. I dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Lodi sono i seguenti:

Denominazione Ente:	Comune di Lodi
Codice Univoco ufficio:	UF51E5
Nome dell'ufficio:	Comune di Lodi - Direzione 2 – Biblioteca comunale
Codice fiscale:	84507570152
Partita Iva:	03116800156
C.I.G.:	Z5E331E2F2

Il Responsabile del procedimento, effettuati i relativi riscontri, provvede alla liquidazione delle fatture entro 30 (trenta) giorni dalla data del loro ricevimento. Detto termine di pagamento resta sospeso qualora il Comune dovesse riscontrare errori e/o omissioni nella fattura e/o nella documentazione allegata, invitando l'appaltatore - anche a mezzo e-mail o PEC - a rettificare o integrare le discordanze rilevate.

Per tale sospensione il fornitore non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori. Allo stesso modo la fatturazione potrà essere sospesa qualora si verificassero situazione di inadempienza nel rapporto contrattuale da parte del fornitore. L'eventuale ritardo nel pagamento per cause non imputabili al Comune non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'aggiudicatario, il quale è tenuto a continuare il servizio sino alla scadenza prevista. Per tale ritardo l'aggiudicatario non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori. La Stazione appaltante non aderirà a richieste di emissione di ordinativi di pagamento, a fronte di fatture emesse dall'aggiudicatario, in favore di soggetti diversi dall'aggiudicatario medesimo; per le eventuali cessioni di crediti derivanti dal contratto troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del codice civile.

Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate.

ART. 17 - INADEMPIMENTI - PENALI - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO



La Stazione appaltante ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio.

Fermo restando quanto previsto al successivo art. 18 "Risoluzione del contratto", nel caso di omessa o non corretta esecuzione - anche parziale - del servizio appaltato, nonché per accertata violazione di specifici obblighi e/o divieti stabiliti dal Capitolato nonché da disposizioni legislative o regolamentari disciplinanti il servizio appaltato, la Stazione appaltante si riserva di applicare a carico dell'aggiudicatario una penale variabile da un minimo €. 100,00 (cento/00) ad un massimo di €. 500,00 (cinquecento/00) per ogni singola inadempienza, sulla base del criterio di gradualità e proporzionalità della penalità all'infrazione contestata, fatto salvo l'addebito all'aggiudicatario degli eventuali ulteriori danni a persone e/o cose direttamente connesse alle infrazioni contestate, secondo la seguente tabella:

Inadempienza	Penale applicabile (€)
Ogni giorno di ritardo di avvio del servizio	100
Altre inadempienze non comprese nei punti successivi	Da 100 a 500

Ricorrendo tali fattispecie, la Stazione appaltante invierà comunicazione scritta a mezzo o altro mezzo posta elettronica certificata al quale si attribuisce convenzionalmente pieno valore di notifica (farà fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione da parte dell'Amministrazione risultante dall'attestato di invio) con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. In caso di contestazione, l'aggiudicatario dovrà comunicare le proprie deduzioni alla Stazione appaltante nel termine massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dalla Stazione appaltante, o in caso di mancata risposta o di mancata ricezione nel termine indicato, il Dirigente competente, incaricato della gestione del contratto, valutata la gravità dell'inadempienza e/o all'eventuale recidiva di quanto riscontrato, applicando una penale variabile a seconda dell'inadempienza riscontrata, come sotto meglio specificato:

- Per ogni singolo inadempimento agli obblighi contrattuali, la Stazione appaltante applica, conformemente al D.lgs. 50/2016, art. 113-bis, la penale sopra specificata. Qualora l'inadempienza riguardi ritardi nell'erogazione della prestazione, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo del contratto;
- Sono considerate gravi inadempienze (con un elenco non esaustivo ma esemplificativo e sempre fatta salva la valutazione della Stazione appaltante sull'impatto che il disservizio ha provocato sull'organizzazione complessiva) che comportano una penale pari a euro 500,00 (cinquecento/00):
 - ✓ palesi violazioni delle normative relativi ai beni librari di cui al "Codice dei beni culturali" D.lgs. 42/2004;
 - ✓ la mancata eliminazione degli inconvenienti lievi dopo la formale segnalazione da parte della Stazione appaltante;
 - ✓ il mancato rispetto di ogni obbligo contributivo e tributario, formalmente accertato, che comporterà la sospensione totale o parziale da parte del Comune dei pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.

Per l'applicazione delle penali irrogate all'aggiudicatario ai sensi del presente Capitolato, la Stazione appaltante si rivarrà prioritariamente sul credito maturato dall'aggiudicatario in relazione



a fatture emesse o da emettere senza necessità di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle medesime penali.

L'applicazione di n. 3 penali nel corso del medesimo anno contrattuale danno titolo alla Stazione appaltante per risolvere il contratto per grave inadempimento (si rimanda, in proposito, al successivo art. 18 "Risoluzione del contratto").

Il valore complessivo delle penali non potrà comunque essere superiore al 10% del valore complessivo del contratto.

ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del codice dei contratti pubblici.

Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, che si intende qui integralmente richiamato, ad ogni conseguente effetto.

Il responsabile dell'esecuzione del contratto o il RUP, qualora accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, contesta gli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni lavorativi per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile di Commessa. Il RUP, acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni oppure scaduto il termine senza che l'aggiudicatario abbia risposto, dichiara risolto il contratto. Tra le ipotesi di grave inadempimento si richiama quanto previsto al precedente art. 17 ("Inadempimenti-Penalità-risoluzione anticipata del contratto").

Il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile (risolubilità per inadempimento) previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 dello stesso codice civile qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi rispetto alle previsioni del contratto per negligenza dell'affidatario. In tale caso il RUP assegna a quest'ultimo un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni lavorativi, entro i quali l'aggiudicatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'aggiudicatario, qualora l'inadempimento permanga la Stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Più in generale si rimanda alle previsioni dell'art. 108 del codice dei contratti, per quanto compatibili con il presente affidamento.

Il contratto è risolto inoltre:

- in caso di cessione, anche parziale, di contratto e/o mancato rispetto delle disposizioni in materia di subappalto;
- nel caso di mancanza della copertura assicurativa, che deve avere validità ed efficacia per tutta la durata del contratto;
- in tutti i casi in cui le transazioni operate dall'aggiudicatario, riconducibili all'esecuzione del presente contratto, siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. (tranne quando ciò sia consentito dalla legge), ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- in caso di cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento e altre procedure concorsuali, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa;



- mancata reintegrazione della quota-parte della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'aggiudicatario, anche a seguito di diffide formali ad adempiere;
- sospensione, rallentamento ingiustificato, abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato;
- grave danno all'immagine della Stazione appaltante;
- reiterata violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali;
- inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
- in caso di successiva disponibilità di convenzione quadro Consip con parametri migliorativi rispetto al contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012 si procederà al recesso del contratto, qualora l'aggiudicatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488;
- ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto a termine dell'art. 1453 C.C.

In caso di risoluzione del contratto, all'aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo concordato riferito al servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni subiti dalla Stazione appaltante; per l'applicazione di dette detrazioni, la Stazione appaltante potrà rivalersi su eventuali crediti vantati dall'aggiudicatario senza necessità di formali diffide.

La Stazione appaltante procederà, inoltre, ad introitare il deposito cauzionale e l'aggiudicatario sarà tenuto al risarcimento del danno, ferma restando la facoltà dell'Ente appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio.

È comunque fatto salvo il diritto della Stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Nel caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante può affidare l'appalto ad altra ditta, imputando all'aggiudicatario inadempiente le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali.

ARTICOLO 19 – RECESSO

La Stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi o forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'aggiudicatario da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

ARTICOLO 20 - GARANZIA FIDEIUSSORIA

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 93 del d.lgs. 50/2016, non è prevista cauzione provvisoria. L'aggiudicatario del contratto è obbligata a costituire, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. una garanzia fideiussoria a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale.



Tuttavia, l'importo della garanzia fideiussoria come sopra determinato, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso offerto, sia superiore al 10%, mentre l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, ove il ribasso di cui sopra sia superiore al 20%.

L'importo della cauzione definitiva – come sopra determinato – potrà essere ridotta per l'aggiudicatario al quale venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000, così come previsto dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico aggiudicatario dovrà produrre la certificazione di qualità (in originale ovvero in copia corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000) conforme alle norme europee EN ISO 9000. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione.

Si precisa inoltre che in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrente forma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l'annullamento dell'aggiudicazione, la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

ARTICOLO 21 - ASSICURAZIONE

L'aggiudicatario sarà responsabile di eventuali danni, anche richiesti da terzi all'Ente, derivanti da smarrimenti e/o distruzioni e/o danneggiamenti dei materiali librari e/o fascicoli e/o documenti avvenuti nell'immobile dell'impresa ovvero sui mezzi dell'impresa o comunque durante l'esecuzione del servizio.

Durante l'esecuzione del contratto, l'impresa è responsabile per danni cagionati a persone e cose per fatto proprio, nonché dei suoi prestatori di lavoro.

È fatto obbligo all'impresa di mantenere l'Ente sollevato e indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per danni avanzate da eventuali danneggiati.

Grava altresì sull'impresa l'obbligo - da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d'appalto - di produrre, almeno dieci giorni prima dell'inizio del servizio:

- **Copertura assicurativa della Responsabilità civile per i danni fisici e materiali cagionati a terzi (R.C.T.)** durante il predetto servizio; la polizza dovrà riportare un "Oggetto dell'assicurazione" coerente con quanto previsto nel presente capitolato e dovrà avere un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro. Il novero degli "Assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre all'impresa, il Comune di Lodi.

La polizza dovrà comprendere almeno le seguenti clausole e condizioni:

- Primarietà della copertura in caso di esistenza di altre assicurazioni per il medesimo rischio, da chiunque stipulate;
- Responsabilità civile da proprietà e/o conduzione e custodia dei fabbricati ove si svolge l'attività;
- Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- Danni alle cose di terzi in consegna e custodia;
- Danni a terzi a seguito di incendio, con limite non inferiore a euro 500.000,00;
- Danni a terzi da interruzione o sospensione totale o parziale di attività;
- Danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'impresa, che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo;



- Danni arrecati a terzi da dipendenti, soci, volontari, collaboratori e/o altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'impresa - che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- Responsabilità civile da committenza.

- **Copertura assicurativa della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.)**, ai sensi: (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i., (b) del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i. e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b). La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'impresa, con il minimo di € 3.000.000,00 per sinistro, con il limite di € 1.500.000,00 per ciascun prestatore di lavoro/parasubordinato infortunato. Il novero degli "Assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre all'impresa, il Comune di Lodi. La polizza R.C.O. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa: - alle rivalse INAIL e INPS; - alle malattie professionali dei prestatori di lavoro/parasubordinati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura, manifestatesi entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza stessa.

- **Copertura assicurativa Incendio e Furto**, preferibilmente in forma all risks, per i danni da distruzione e/o danneggiamento e/o sottrazione subiti dalle unità dei materiali librari a seguito di incendio, ed altri eventi, e di furto.

La polizza dovrà espressamente prevedere:

- una somma assicurata pari ad almeno € 500.000,00 con un sotto limite di € 140.000,00 per la garanzia Furto;
- la clausola dei costi di ricostruzione o sostituzione dei materiali librari;
- la clausola che l'assicurazione deve intendersi prestata senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del codice civile.

Le coperture di cui ai punti che precedono dovranno essere mantenute in vigore fino al termine del servizio. Si precisa che le polizze assicurative dovranno essere stipulate con primarie Compagnie di Assicurazione, autorizzate, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto delle coperture richieste. Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall'italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione asseverata.

Le polizze dovranno valere anche per le richieste di risarcimento pervenute all'Ente per fatto imputabile all'impresa. In ogni caso si precisa e si conviene che sono a esclusivo carico dell'impresa eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalle polizze. Qualora l'impresa disponga di polizze, stipulate in precedenza, conformi a quanto sopra indicato, potrà ottemperare agli obblighi contrattuali corredando le medesime di appendice dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti indicati nel presente articolo.

Le polizze dovranno riportare espressamente l'impegno della compagnia di assicurazioni di:

- non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non con il consenso dell'ente;
- comunicare all'ente, mediante PEC inviata all'indirizzo comunedilodi@legalmail.it l'eventuale mancato pagamento del premio di proroga o di regolazione.

Resta inteso che la presente clausola non altera il diritto dell'assicuratore di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con l'impegno a indirizzare l'avviso di recesso, oltre al contraente, anche e contestualmente all'ente, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza.



Nel caso in cui l'aggiudicatario del servizio risulti essere un RTI, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate.

ARTICOLO 23 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Trattandosi di contratto di importo inferiore alla soglia europea, il certificato di verifica di conformità può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso dalla Stazione appaltante, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

- gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- l'indicazione dell'aggiudicatario;
- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- la certificazione di regolare esecuzione.

ARTICOLO 24 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Lodi.

ARTICOLO 25 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Trova applicazione, per l'esecuzione del servizio, la seguente normativa:

- quanto previsto dal D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi) e sue seguenti modifiche ed integrazioni
- il regolamento di attuazione del Codice dei Contratti D. P. R. 207/2010 (gli art. non abrogati dal D.lgs. 50/2016);
- Il d.lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio
- la disciplina di cui al R. D. 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i. (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato);
- le disposizioni contenute nel Codice Civile.